



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

# **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  
n. 133 del 18 dicembre 2000**

## TITOLO I

### Regolamento dell'attività dell'Associazione

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

## TITOLO II

### Albo Comunale

ART. 3 - ISTITUZIONE

ART. 4 - ISCRIZIONE

ART. 5 – REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

ART. 6 - STATUTO

ART. 7 – REVISIONE - CANCELLAZIONE

## TITOLO III

### Modalità di svolgimento dell'attività

ART. 8 - ACCESSO AI SERVIZI

ART. 9 – SERVIZI INFORMATIVI

ART. 10 - CONTRIBUTI

ART. 11 - CONVENZIONE

## TITOLO IV

### Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell'Associazione

ART. 12 – COMPOSIZIONE, SCOPI, ISTITUZIONE, REGOLAMENTO

ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE, RINVIO

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I  
Regolamento dell'attività dell'Associazionismo

**ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO**

Il Comune di Casalecchio di Reno, in attuazione delle norme statutarie, favorisce e valorizza le libere forme associative locali con appositi interventi e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

**ART. 2 - OBIETTIVI**

L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo dell'Associazionismo locale e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità amministrata. A tal fine favorisce il pluralismo e l'autonomia delle Associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività.

TITOLO II  
Albo Comunale

**ART. 3 - ISTITUZIONE**

L'Amministrazione Comunale, in analogia con quanto previsto per le Associazioni di Volontariato, provvede all'istituzione di un apposito ALBO COMUNALE delle Associazioni operanti sul territorio.

**ART. 4 - ISCRIZIONE**

L'Albo comunale dell'Associazionismo sarà suddiviso nei seguenti settori:

- a) Socio assistenziale e sanitario;
- b) Tutela e promozione dei diritti;
- c) Attività educative, culturali, sportive e ricreative;
- d) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
- e) Protezione civile.

Non possono essere iscritti all'Albo dell'Associazionismo i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria e/o le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

**ART. 5 – REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE**

Le Associazioni e i gruppi che chiedono l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo devono avere e documentare i seguenti requisiti:

- operare sul territorio di Casalecchio di Reno in uno o più ambiti di cui al precedente articolo;
- essere dotate di uno statuto conforme alla normativa regionale e statale;
- non avere finalità di lucro;
- le associazioni devono avere un numero minimo di iscritti pari a 10

Le domande di iscrizione sono presentate e indirizzate al Sindaco con allegato lo Statuto.

#### **ART. 6 – STATUTO**

Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati e la previsione dell'elettività delle cariche associative.

#### **ART. 7 – REVISIONE - CANCELLAZIONE**

L'Albo Comunale è soggetto alla revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti dell'iscrizione all'Albo.

A tal fine, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la revisione dell'Albo, le Associazioni iscritte trasmettono al Sindaco un'autodichiarazione attestante il permanere dei requisiti.

La cancellazione di un'Associazione dall'Albo è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) su richiesta della stessa Associazione;
- c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma.

### TITOLO III

#### Modalità di svolgimento dell'attività

#### **ART. 8 - ACCESSO AI SERVIZI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale può essere concesso l'uso degli spazi comunali a titolo gratuito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) Sono a carico delle Associazioni le spese di gestione e di manutenzione;

- b) L'attività delle Associazioni, svolta nei locali concessi, non deve interferire con quella dell'Ente pubblico concedente;
- c) Venga rilasciato eventuale deposito cauzionale, il cui importo verrà stabilito di volta in volta, in base alle caratteristiche del bene o degli strumenti utilizzati.

#### **ART. 9 – SERVIZI INFORMATIVI**

Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività, il Comune può stipulare accordi con le Associazioni iscritte all'Albo Comunale, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi e informatici.

#### **ART. 10 - CONTRIBUTI**

Il Comune di Casalecchio di Reno può assegnare contributi finanziari alle associazioni iscritte all'Albo Comunale per:

- progetti specifici di attività;
- dotazione di servizi ed attrezzature.

Per la presentazione delle richieste di contributo si rinvia a quanto stabilito dal regolamento comunale dei contributi e benefici economici.

#### **ART. 11 - CONVENZIONE**

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/03/1995 n. 10 l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo Comunale e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

### **TITOLO IV**

#### **Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell'Associazionismo**

#### **ART. 12 – COMPOSIZIONE, SCOPI, ISTITUZIONE, REGOLAMENTO**

Le Associazioni e i gruppi iscritti all'Albo Comunale dell'Associazionismo partecipano, attraverso propri rappresentanti designati, alla Conferenza Comunale Permanente del Volontariato che assume la forma di Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell'Associazionismo.

Le modalità e gli scopi della Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell'Associazionismo sono i medesimi di quelli previsti dal Regolamento sull'attività di volontariato Titolo IV art. 13, che assumerà la denominazione di "Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell'Associazionismo".

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE, RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo.

#### **ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.